

LEGGE REGIONALE MOLISE 21 dicembre 1992 n. 26

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 febbraio 1978, n. 5

(B.U.R. n. 27, 31 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Dopo l'articolo 4 della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 5 è aggiunto il seguente:

"Art. 4-bis

1. Alle cooperative agricole e loro consorzi, al fine di rendere possibile un equilibrato rapporto tra mezzi propri e capitale investiti, può essere concesso per l'aumento del capitale sociale un contributo in conto capitale del 50% del nuovo capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci. L'entità del contributo regionale non potrà comunque superare cinquecento milioni per ogni società interessata".

2. I benefici di cui al comma precedente saranno attribuiti alle cooperative ed ai loro consorzi che, dimostreranno di avere attuato o di avere in procinto di attuare programmi di attività in linea con quanto previsto dalla P.A.C., dal Piano Agricolo Nazionale e con gli indirizzi di programma agricolo regionale, mirati alla produzione, alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agro - alimentari di qualità

Art. 2

Dopo l'art. 7 della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 5 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis

1. Alle cooperative agricole e loro consorzi e alle Associazioni dei prodotti riconosciute, che operano nel settore della Zootecnia ed attuano azioni di servizi a favore dei propri soci - sempre che tali azioni non causino un aumento della produzione ma siano destinate alla erogazione di beni occorrenti agli allevamenti, alla raccolta e trasporto nell'ambito regionale, stoccaggio e/o trasformazione dei prodotti presso impianti siti nella regione e che abbiano per obiettivo di contribuire a ripristinare l'equilibrio fra la produzione e la capacità di mercato; di sostenere i redditi degli allevatori e a mantenere in essere una comunità agricola vitale nelle zone di montagna o svantaggiate mediante aiuti alla zootecnia intesi a compensare gli svantaggi naturali; di introdurre sistemi alternativi di alienazione del bestiame al fine di migliorare il benessere degli animali ed ottenere prodotti di qualità di promuovere la razionalizzazione di raccolta dei prodotti e la distribuzione agevolata di beni occorrenti alla alimentazione del bestiame per ridurre i costi di produzione - sono concessi:

a) contributi sulle spese di raccolta, di trasporto e stoccaggio dei prodotti zootecnici dei soci;

b) contributi da destinare ai propri soci per le spese di acquisto e distribuzione ai medesimi di composti speciali, granelle e foraggiere preparate ad uso zootecnico compreso sottoprodotti derivanti da industrie agroalimentari, per l'alimentazione del bestiame.

2. I contributi di cui alla lettera a) del precedente comma sono concessi fino al massimo del 75% delle spese ritenute ammissibili.

3. I contributi di cui alla lettera b) del primo comma sono concessi fino al 30% della spesa ritenuta ammissibile.

4. I contributi possono essere erogati trimestralmente, sempreché il richiedente beneficiario alleggi alla domanda nota di spesa documentata di cui alla lettera a) e copia delle fatture di acquisto di cui ai prodotti della lettera b).

5. L'istruttoria delle domande è demandata all'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, che propone, per la liquidazione, alla Giunta regione l'atto deliberativo, sentita la Commissione Consiliare competente che dovrà esprimersi entro 20 giorni dalla richiesta.

6. La misura percentuale dei contributi e la necessità della loro erogazione saranno determinati, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, sentite le maggiori organizzazioni

agricole operanti nella Regione, dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per gli anni a seguire, ove la Giunta regionale intendesse modificare la misura o il criterio di erogazione, dovrà determinarlo entro il 31 dicembre dell'anno precedente con le stesse modalità

7. I contributi di cui ai punti a) e b), non sono cumulabili con quelli previsti dal II comma modificato dell'art. 7 della legge regionale 5/78, se non per la parte eccedente risultante di maggiore entità

Art. 3

1. Alla quantificazione degli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente normativa, si provvederà con legge annuale di bilancio regionale e tali oneri graveranno sui fondi dello stato destinati al finanziamento dell'agricoltura.

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.